



TRIBUNALE DI PERUGIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Proc. N. ³²³ 5882/14 GIP /201. *U N R*

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Dott. Andrea CLAUDIANI

Ritenuto di dover condividere la richiesta di archiviazione del p.m. alla quale si rimanda sia per la ricostruzione del fatto che per le osservazioni di diritto; Rilevato che:

- la notizia di reato è infondata;
- gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio: la contraddizione tra le fonti di prova acquisite nelle corso delle indagini li priva della attitudine a giustificare il rinvio a giudizio, tenuto conto altresì che il decorso del tempo dal fatto non consente il compimento di ulteriori atti di indagine indagini, utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
- manca la condizione di procedibilità ed il reato è perseguibile a querela;
- il reato è improcedibile, essendo già stata esercitata l'azione penale;
- il reato è estinto per prescrizione;
- il reato è estinto per remissione di querela;
- il reato è estinto per morte del reo;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il reato è stato abrogato/depenalizzato;
- il reato è estinto avendo l'indagato pagato la sanzione amministrativa o le somme dovute;
- il reato è estinto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e non vi è danno ambientale;

Va infine disposta:

- 1) la confisca obbligatoria e la distruzione di quanto in sequestro;
- 1) la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Visti gli artt. 408,411,415 c.p.p.,125 D. Lv. 271/89,

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento.

- 1) Condanna il querelato al pagamento delle spese di giudizio.
- Dispone che il presente decreto sia notificato all'indagato ai sensi dell'art. 409 1° comma c.p.p.
- Dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
- Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto:
- Spese a carico dell'Erario.
- Dispone che il provvedimento di restituzione sia comunicato all'avente diritto ed all'eventuale custode.
- Letto l'art. 150 comma 3 t.u. spese di giustizia, comunica all'avente diritto alla restituzione che le spese di custodia e di conservazione delle cose sequestrate sono a carico dell'avente diritto alla restituzione decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di restituzione
- Letto l'art. 150 comma 3 t.u. spese di giustizia, comunica all'avente diritto alla restituzione che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende dedotte le spese di cui all'articolo 155 del t.u. sulle spese di giustizia.
- In caso di mancato ritiro da parte del terzo destinatario della restituzione, ed il bene sia conservato in cancelleria, si dispone sin da subito la vendita dei beni in sequestro.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
- Autorizza il rilascio di copie o di certificati, all'indagato, denunciante e persona offesa che eventualmente ne chiedono richiesta.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Perugia, li *9/12/14* /201.

Il Giudice per le indagini preliminari

Andrea Cl

depositato da
cancelliere

14 GEN 2015

L'ASSISTENTE SCARICARIO
(*Maria S. Capucci*)